FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/Cf (2006/2007)

La Corte Federale, composta dai Sigg.ri:

Prof. Piero SANDULLI - Presidente
Avv. Salvatore CATALANO - Componente
Prof. Mario SANINO - Componente
Prof. Mario SERIO - Componente
Prof. Silvio TRAVERSA - Componente

assistita dal Segretario Avv. Ludovico Capece, pronunciando in merito a :

- 1. RICORSO DI ULTIMA ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 7, STATUTO F.I.G.C. E ART. 38, CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA A.C. AREZZO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI NOVE PUNTI IN CLASSIFICA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2006-2007 INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.A.F. Com. Uff. n. 6/C del 17 agosto 2006)
- 2. RICORSO DI ULTIMA ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 7, STATUTO F.I.G.C. E ART. 38, CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIG. GENNARO MAZZEI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI TRE INFLITTAGLI A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.A.F. Com. Uff. n.6/C del 17 agosto 2006)
- 3. RICORSO DI ULTIMA ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 7, STATUTO F.I.G.C. E ART. 38, CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIG. TITOMANLIO STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI TRE INFLITTAGLI A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.A.F. Com. Uff. n.6/C del 17 agosto 2006)
- 4. RICORSO DI ULTIMA ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 7, STATUTO F.I.G.C. E ART. 38, CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DELL' A.C. MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 10.000,00 (DIECIMILA) INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.A.F. Com. Uff. n.6/C del 17 agosto 2006)

- 5. RICORSO DI ULTIMA ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 7, STATUTO F.I.G.C. E ART. 38, CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIG. LEONARDO MEANI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI TRE INFLITTAGLI A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.A.F. Com. Uff. n. 6/C del 17 agosto 2006)
- 6. RICORSO DI ULTIMA ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 7, STATUTO F.I.G.C. E ART. 38, CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA SOCIETA' U.S. AVELLINO S.p.A. AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL'A.C. AREZZO S.p.A. E ALTRI (Delibera C.A.F. Com. Uff. n. 6/C del 17 agosto 2006)

Nella riunione tenuta a Roma il 25 agosto 2006, seguita dalla Camera di Consiglio del 26 agosto 2006, ha adottato la decisione in merito ai ricorsi di cui sopra, il cui dispositivo, qui di seguito si trascrive.

P.Q.M.

In parziale riforma della decisione della C.A.F. di cui al C.U. n. 6/C del 17 agosto 2006, impugnata dall'A.C. Arezzo S.p.A., da Gennaro Mazzei, da Stefano Titomanlio, da Leonardo Meani, dall'A.C. Milan S.p.A e dall'U.S. Avellino S.p.A.,

- determina la sanzione a carico dell'A.C. Arezzo S.p.A. nella penalizzazione di sei punti in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2006-2007.
- Conferma, per il resto, la decisione impugnata.
- Ordina l'incameramento delle tasse, ad eccezione, di quella versata dall'Arezzo, di cui dispone la restituzione.

Fissa il deposito della motivazione al 2 settembre 2006.

IL PRESIDENTE (Prof. Piero Sandulli)

Pubblicato in Roma il 26 agosto 2006

IL SEGRETARIO (Antonio Di Sebastiano)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (Prof. Guido Rossi)